

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE DI

CENCENIGHE AGORDINO



ELABORATO

6

Norme Tecniche

P.l. n.1



IL SINDACO

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

P.I. n. 1 - VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Articoli modificati : art. 1 / art. 3 / art. 5 / art. 30

Articoli di nuova integrazione : art. 38

Testo vigente : "Verdana normale p.10"

Testo eliminato : "~~Verdana normale p.10 barrato~~"

Testo in variante : "***Verdana grassetto corsivo p.10***"

• Sommario

Art.1 - Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio Definizioni urbanistico edilizie	3
Art. 2 - Zone territoriali omogenee	4
Art. 3 - Azzonamento del P.R.G.	5
Art. 4 - Zone residenziali	6
Art. 5 - Z.T.O. A - Zona "Centro Storico"	6
Art. 6 - Z.T.O. B: Zona "Intensiva di completamento " B-IC	10
Art. 7 - Z.T.O. C: Zona "Semintensiva di completamento " C1-SI	11
Art. 8 - Z.T.O. C : Zona "Semiestensiva di completamento" C1-SE	12
Art. 9 - Z.T.O. C : Zona "Estensiva di espansione" C2-EE	12
Art. 10 - Z.T.O. D: Zona "Industriale esistente" D1-I	13
Art. 11 - Z.T.O. D: Zona "Produttiva mista" D2-PM	13
Art. 11 bis - Z.T.O. D: Zona "Produttiva speciale" D2-PS	14
Art. 12 - Z.T.O. D: Zona "attrezzature commerciali" D2-C	15
Art. 13 - Z.T.O. D: Produttiva per l'industria alberghiera D3.....	15
Art. 14 - Z.T.O. E: Zona agricola : "sottozona E1/1"	16
Art. 15 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/2 forestale di protezione" (Boschi con funzione spiccatamente protettiva)	16
Art. 16 - Z.T.O. E: Zona agricola : "sottozona E1/3 silvo pastorale"	17
Art. 17 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/4 pascoliva".....	17
Art. 18 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/5 alpina"	18
Art. 19 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E3 dei segativi e dei seminativi"	19
Art. 20 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E3 speciale"	19
Art. 21 - Z.T.O. E: Zona agricola "sottozona E4 agricolo residenziale"	20
Art. 22 - Z.T.O. E: Zona "verde privato vincolato" E-V.....	20
Art. 23 - Z.T.O. F: Zona "attrezzature di interesse comune" F-SP	20
Art. 24 - Z.T.O. F: Zona "per l'istruzione" F-SI	21
Art. 25 - Z.T.O. F: Zona "verde pubblico attrezzato" F-SVP	22
Art. 25 bis - Z.T.O. F: Zona "parco fluviale"	22
Art. 26 - Z.T.O. F: Zona "sportiva e a parco" F-SS	22
Art. 27 - Z.T.O. F: Zona "impianti tecnologici" F-ST	23
Art. 27 bis - Z.T.O. F ed Infrastrutture Pubbliche	23
Art. 28 - Z.T.O. F Zona "cimiteriale".....	23
Art. 29 - Rispetto cimiteriale	23
Art. 29 bis – Itinerario ciclabile.....	23
Art. 30 - Rispetto stradale, fluviale ed elettromagnetico	24
Art. 31 - Costruzioni accessorie	26
Art. 32 - Sistemazione di volumi per necessità igieniche	34
Art. 33 - Caratteristiche degli interventi e tipologie edilizie.....	34

Art. 34 - Beni culturali ambientali	35
Art. 35 - Attuazione del P.R.G. Piani esecutivi	35
Art. 36 - Validità delle presenti norme.....	36
Art. 37 - Poteri di deroga.....	36
Art. 38 – P.I. / REPERTORI	36
Schede puntuali (art. 9 L.R.61/85)	37
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DEGLI EDIFICI	37

Art.1 - Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio Definizioni urbanistico edilizie

- 1. Con l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.I.) il previgente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 48 c.5 bis della l.r. 11/2004 è diventato, per le parti compatibili con il P.A.T.I., Piano degli Interventi (P.I.).**
- 2. Per quanto non modificato dalla variante n.1 il P.I. viene disciplinato dalla presente normativa e dal regolamento edilizio nel rispetto della normativa sovraordinata e delle norme finali, transitorie e di salvaguardia di cui agli artt. 45 e 47 delle Norme Tecniche (N.T.) del P.A.T.I.**

Generalità

3. La totalità del territorio comunale è suddivisa in zone ed aree, per spazi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, delle leggi urbanistiche Nazionali e della Regione Veneto.
4. Le zone e le aree, così come individuate nelle planimetrie di piano regolatore generale, determinano la disciplina urbanistica e la destinazione d'uso del suolo del territorio comunale secondo le norme di seguito riportate.
5. La suddivisione in zone e in aree del territorio comunale è contenuta nelle tavole di "zonizzazione" del Piano Regolatore Generale; detta suddivisione è individuata con differenti grafie per ciascun tipo di zona e area, grafie la cui specificazione risulta in apposita legenda esplicativa con corrispondenza alle dizioni assunte nella presente normativa.
6. Il territorio comunale è inoltre classificato, in base alle disposizioni dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in zone territoriali omogenee, secondo le definizioni e per l'applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e della Legge Regionale vigente.

Indici di fabbricazione, elementi geometrici. Definizioni

7. Per quanto attiene gli indici di fabbricazione (densità edilizia fondiaria, densità edilizia territoriale e indice di copertura) e le definizioni dei vari elementi geometrici (altezze fabbricato, volume dell'edificio, distanze ecc.) si fa riferimento a quanto riportato negli articoli specifici del Regolamento edilizio.
8. **Elaborati di Piano**
 - Elab. 01 – Relazione Programmatica – Variante nr. 1 al P.I.**
 - a) **Elaborati cartografici conformi ai disposti dell'art. 9 della l.r. 11/2004:**
 - Elab. 02 - Tav. 01 – Intero territorio - scala 1:5.000 (base C.T.R.N.)**
 - Elab. 03 - Tav. 2.1 – Zone Significative (base C.T.R.N.) - scala 1:2.000**
 - Elab. 04 - Tav. 2.2 – Zone Significative (base C.T.R.N.) - scala 1:2.000**
 - b) **Elaborati cartografici di cui alla precedente lett. a) redatti su base catastale:**
 - Elab. 02 - Tav. 01 – Intero territorio - scala 1:5.000 (base catastale)**
 - Elab. 03 - Tav. 2.1 – Zone Significative (base catastale) - scala 1:2.000**
 - Elab. 04 - Tav. 2.2 – Zone Significative (base catastale) - scala 1:2.000**
 - c) **Elaborati cartografici relativi a gradi di intervento, elementi architettonici**
 - Elab. 05 - Tav. 03 – Gradi di Protezione – scala 1:1.000 (base catastale)**
 - d) **Altri Elaborati**
 - Elab. 06 - Norme Tecniche**
 - Elab. 07 – Norme tecniche - Allegato Repertorio "N"**
 - Elab. 08 - Relazione del Quadro Conoscitivo P.I.**
 - Elab. 09 - V.Inc.A. Dichiarazione non necessità**
 - Elab. 11 - Asseverazione di Compatibilità Idraulica**
 - Elab. 12 - DVD Banche dati Quadro Conoscitivo P.I.**
9. **L'utilizzo della Carta Tecnica Regionale quale base cartografica del P.I. n.1 - (art. 9 l.r. 11/2004), ancorché utilizzata come puntuale corrispondenza al P.R.G. (primo P.I. vigente), può comportare delle difformità rispetto alle corrispondenti tavole su**

base cartografica catastale. A tale scopo, in caso di rilascio di C.D.U. o di interventi edilizi/urbanistici può essere utilizzata la corrispondente cartografia su base catastale di cui al precedente c. 8 con le avvertenze di cui al successivo comma.

10. In ogni caso, con riferimento alla viabilità:

- **i sedimi viari di proprietà di enti pubblici e/o gestori della viabilità o destinati a viabilità dal P.I. sono finalizzati ad interventi, adeguamenti, potenziamenti della stessa ed a servizi alla mobilità;**
- **i sedimi della viabilità esistenti previsti dalle cartografie CTRN e non catastalmente individuati come tali vanno comunque destinati a tale scopo e non concorrono all'edificabilità; in caso di controversia lo stato di fatto viene determinato attraverso apposito rilievo che modifica la cartografia di P.I. senza costituire variante;**
- **la distanza minima dalle strade esistenti di cui alla vigente normativa di P.I. va misurata, in conformità al Codice della Strada, a partire dal limite della proprietà stradale; in caso di discordanza fra cartografia di P.I. e risultanze catastali, la distanza sarà applicata con riferimento al tracciato più prossimo all'intervento. I nuovi interventi edificatori devono comunque ricadere entro l'azzonamento di riferimento.**
- **negli innesti evidenziati con apposito simbolo grafico, gli interventi di adeguamento e calibrazione verranno previsti in sede esecutiva senza che ciò costituisca variante al PI.**
- **la viabilità esistente di accesso ai nuclei abitati, anche non presente sul P.I. vigente, viene mantenuta a tale destinazione fino a definitiva definizione in sede di P.I. integrale.**

11. In caso di necessità interpretativa relativa agli elaborati di cui ai precedenti commi 9 e 10 si fa riferimento ai disposti degli elaborati da 13.1.1. a 13.3.6 del P.R.G.

Art. 2 - Zone territoriali omogenee

1. Il territorio Comunale di Cencenighe, secondo la grafica dell'allegato Piano Regolatore Generale e agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, risulta diviso nelle seguenti zone territoriali (Z.T.O.):
2. **ZONA A** Cioè parti interessate ad agglomerati urbani o singoli edifici o complesso di edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;
3. **ZONA B** Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;
4. **ZONA C** Parti destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate;
5. **ZONA D** Parti destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali;
6. **ZONA E** Parti destinate a zone agricole;
7. **ZONA F** Parti di interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, aree di rispetto, verde pubblico, vincoli speciali.
Appartengono alle zone F anche le zone destinate a parcheggio pubblico; ove possibile può essere consentito l'accesso a fondi interclusi adiacenti ad aree a parcheggio attraverso le superfici previste a parcheggio previa cessione di eguale superficie in continuità od adiacenza allo stesso. In caso di impossibilità o inopportunità è facoltà del Comune monetizzare la superficie sottratta allo standard destinando i proventi all'acquisizione di ulteriori superfici a parcheggio.
8. Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala maggiore.

Art. 3 - Azzonamento del P.R.G.

Nel P.R.G. le aree risultano divise nelle seguenti zone:

1. RESIDENZIALI del capoluogo e frazioni

Centro Storico	A
Intensiva di completamento	B-IC
Semintensiva di completamento	C1-SI
Semiestensiva di completamento	C1-SE
Estensiva di espansione	C2-EE

2. PRODUTTIVE

Industriale esistente	D1-I
Produttiva mista	D2-PM
Produttiva speciale	D2-PS
Produttiva per l'industria alberghiera	D3

3. AGRICOLE

Agricola sottozona	E1/1
Agricola sottozona	E1/2
Agricola sottozona	E1/3
Agricola sottozona	E1/4
Agricola sottozona	E1/5
Agricola sottozona	E3
Agricola sottozona	E3/S
Agricola sottozona	E4
Verde privato vincolato	E-V

4. ATTREZZATURE

Attrezzature pubbliche e di interesse comune	F-SP
Aree per l'istruzione	F-SI
Verde pubblico attrezzato	F-SVP
Sportive e a parco attrezzato	F-SS
Impianti tecnologici	F-ST

5. RISPETTO

Fluviale, cimiteriale, stradale, paesaggistico, ecc.	
--	--

6. In ogni zona vengono applicate le particolari norme ad essa assegnate negli articoli seguenti, sia che si tratti di nuove costruzioni, ampliamenti restanti, recinzioni, ricostruzioni e trasformazioni, ecc.

7. L'azzonamento è contenuto negli elaborati di P.R.G. di seguito elencati, nei quali sono previste, inoltre, tutte le altre precisazioni relative al futuro assetto urbanistico del territorio del Comune di Cencenighe e che fanno parte integrante del P.R.G. insieme agli articoli di seguito definiti.

8. **Le aree evidenziate con apposita simbologia sulla cartografia di P.I. come "variante verde" ai sensi dell'art.7 della l.r. 4/2015:**

- **sono inedificabili, prive di potenzialità edificatoria e non vi sono ammessi edifici di alcun genere ivi compresi quelli pertinenziali;**
- **non vi sono ammessi standard primari (parcheggi, viabilità, marciapiedi).**

Art. 4 - Zone residenziali

1. Tali zone sono prevalentemente destinate alla residenza.
2. Sono ammessi inoltre:
 - negozi o botteghe
 - studi professionali o commerciali
 - magazzini o depositi commerciali, limitatamente ai pianterreni o seminterrati
 - laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori od odori molesti compatibili con le zone residenziali
 - autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo
 - alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè
 - banche
 - cinema, teatri e altri luoghi di svago.
3. Sono esclusi dalle zone residenziali:
 - industrie
 - ospedali
 - macelli
 - stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici
 - tutte le attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
 - Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.
4. Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggio di autoveicoli, nella misura di 1 mq per ogni 20 mc in appositi spazi ricavati all'aperto o nel lotto di pertinenza o all'interno dei fabbricati stessi ed in armonia con la Legge n.122 del 24 marzo 1989 "Disposizioni in materia di parcheggi".

Art. 5 - Z.T.O. A - Zona "Centro Storico"

1. Sono le parti del territorio Comunale costituite da nuclei urbani o di particolare pregio ambientale con valore testimoniale.
2. Sono definite e individuate in questo modo tutte quelle aree in cui gli edifici esistenti hanno conservato nel tempo totalmente o in parte le loro caratteristiche tipologiche e quindi mantenuto tracce evidenti dell'impianto urbanistico originale.
3. In queste aree il P.R.G. individua, sulla base di una analisi storico-tipologica, per ogni edificio, un valore di merito e quindi assegna un corrispondente grado di salvaguardia con relativi interventi ammissibili.
4. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni che il piano individua nelle tavole di azionamento costituiscono delle prescrizioni planivolumetriche in deroga alle norme urbanistiche vigenti, per quanto riguarda le distanze minime tra edifici.
5. Su presentazione di adeguata documentazione di carattere storico/architettonico, geologico e/o statico, con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, è facoltà del Comune attraverso una deliberazione del Consiglio comunale, su conforme parere della C.E., disporre la variazione dei gradi di salvaguardia vigenti, di un solo grado, per una sola volta e ad esclusione del grado del restauro filologico e della demolizione, la variazione sarà ammissibile, per le categorie del restauro e della ristrutturazione, solo all'interno della stessa categoria.
6. In sede di esame di istanze di concessione, qualora si evidenzia la presenza di caratteristiche architettoniche, storico o culturali non desumibili dall'analisi esterna, è facoltà dell'A.C., o della C.E., proporre l'introduzione del G.d.S., se assente, o variare in senso restrittivo l'eventuale G.d.S. presente; la modifica viene approvata con delibera del C.C.

7. E' facoltà del Comune, su parere conforme della C.E. consentire la possibilità di demolizione e ricostruzione o consentire limitate variazioni di sedime rispetto a quello originario per gli edifici con grado di salvaguardia 4, 5 e 5t su presentazione di documentate motivazioni di carattere geologico, statico, igienico ed ambientale, con allegata perizia asseverata da parte di tecnico abilitato. La ricostruzione avverrà in base al rispetto delle caratteristiche tipologiche e planovolumetriche dell'edificio preesistente.
8. **Per gli edifici con grado di protezione superiore al 2 è ammesso l'uso di serramenti plastici (PVC). È vietata la colorazione bianca e comunque tutte quelle non coerenti con le colorazioni tradizionali.**
9. Per gli edifici con grado di protezione 3 o 4 potranno essere parzialmente sostituite le murature in caso di gravi motivi statici previa perizia asseverata di un tecnico laureato che ne giustifichi la necessità. Le sostituzioni avverranno in modo tale da tutelare eventuali emergenze storico-architettoniche, ambientali ed artistiche, e riproporranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali originari.
10. Le variazioni potranno essere altresì apportate, previa deliberazione consigliare, per adeguamento delle urbanizzazioni e per gli interventi di interesse pubblico.
11. Tutti gli edifici compresi nella Z.T.O. A individuati dal P.R.G. sono classificati e sottoposti alle norme di intervento corrispondenti ai gradi di salvaguardia e sono così di seguito definiti:
12. Nella zona A/12, nella riorganizzazione parziale del centro storico, va raccomandata particolare attenzione alla scelta della tipologia tradizionale, il rispetto dell'andamento delle falde e inoltre, dato il contesto residenziale sopra descritto, è necessario che si provveda all'eliminazione della concimaia posta a lato. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 14)**
13. Nella zona A in località Pradimezzo è consentita la realizzazione di un volume accessorio sul sedime di un volume preesistente e parzialmente diroccato. La sagoma dell'accessorio e l'altezza di 2,5 m sono stati fissati in planimetria. Si prescrive l'uso dei materiali tradizionali, con sassi a vista e copertura come l'edificio principale. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 12)**
14. **Restauro Filologico – 1:**
Riguarda edifici, opere e strutture murarie di notevole valore storico-culturale e architettonico vincolate dalla soprintendenza ai monumenti, da conservare integralmente con il ripristino di ogni elemento originale, valorizzandone i caratteri architettonico-decorativi.
Ogni intervento dovrà sottostare al nulla osta della soprintendenza ai monumenti ed eseguito solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico.
15. **Risanamento Conservativo – 2:**
Riguarda edifici e rustici di valore culturale-testimoniale in quanto esempi significativi a testimonianza dell'architettura "minore" del passato e per i quali è opportuna una utilizzazione museale dell'impianto; è prevista la conservazione totale e completa degli elementi formali-strutturali e dell'organizzazione funzionale, con interventi "controllati" limitati al ripristino delle parti degradate senza modificarne la forma e la qualità originaria.
E' ammesso il consolidamento statico rinforzando l'ossatura portante utilizzando strutture metalliche, purché rivestite in legno.
16. **Restauro Propositivo – 3:**
Riguarda edifici che pur nella semplicità delle forme e degli elementi architettonici di decorazione e finitura, per attributi tipologici costanti strutturali, esprimono oltre alla continuità di una tradizione, un esempio significativo della cultura edilizia del territorio.
Ogni intervento deve condurre al ripristino dei valori originali con la conservazione delle caratteristiche formali strutturali e la valorizzazione dei caratteri architettonici-decorativi; la destinazione d'uso consentita è quella ritenuta appropriata alle caratteristiche spaziali e distributive.
Dovranno essere eliminate le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la compressione storica dell'edificio.

E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici, anche illuminati e areati artificialmente, ad un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,20: in caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione.

Gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, nonché dell'intero apparato decorativo.
- Conservazione dell'impianto strutturale originale con sostituzione delle parti deteriorate e che non consentono un idoneo rafforzamento statico.
- Conservazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali esterni in quanto legati alla tipologia.
- Conservazione e ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e forma in quanto legati alla morfologia dell'edificio.
- Possibilità di traslazione dei solai privi di caratteri architettonici nella misura non eccedente i 20 cm.
- Nei casi in cui esista un accertato degrado strutturale è consentita la demolizione delle strutture e la loro ricostruzione nel rispetto dell'art. 76 della L.R. 61/85. Prima della demolizione va presentato un progetto che identifichi i tratti originali dell'edificio, da preservare o riproporre nella ricostruzione; a tal fine è anche ammessa una diversa distribuzione delle caratteristiche tipologiche (forature, poggiosi, solai, materiali ecc.) conforme a quelle presenti nella porzione dell'edificio non soggetta a demolizione o negli edifici contigui di pari o minor grado di intervento.

17. Ristrutturazione parziale con adeguamento alla tipologia - 4:

Riguarda edifici antichi o recenti che non posseggono, anche a causa di alterazioni o modifiche, caratteristiche tipologiche in continuità con le tradizioni del luogo.

Vengono ammessi quegli interventi che comportano modifiche strutturali-distributive, ma soprattutto formali, rivolte all'adeguamento del manufatto alle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del luogo.

Gli interventi dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti adeguando l'andamento delle falde e la linea di colmo alle indicazioni del piano.
- Possibilità di spostare e integrare le aperture di facciata nell'osservanza delle indicazioni tipologiche di piano.
- Possibilità di inserire scale, servizi igienici e impianti tecnologici con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le falde del tetto.
- Possibilità di traslazione dei solai nella misura non eccedente i 30 cm.
- Possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2.20, nel caso in cui non sia raggiungibile tale altezza minima neppure applicando la precedente norma dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione.
- Diminuzione delle superfetazioni e/o sovrastrutture recenti in contrasto con le caratteristiche volumetriche della tipologia.
- Ripristino degli elementi formali tipici come la pendenza e andamento delle falde del tetto, parapetti in legno ecc.

18. Ristrutturazione globale con adeguamento alla tipologia - 5:

Riguarda edifici antichi o recenti che per caratteristiche formali o volumetriche sono in contrasto sia edilizio che urbanistico con la tipologia e l'ambiente; pertanto gli interventi saranno finalizzati ad una riqualificazione edilizia urbanistica dell'organismo.

Il piano a questo scopo individua il nuovo sviluppo planimetrico e il volume realizzabile consentendo in pratica la demolizione e la ricostruzione.

L'ampliamento o la riedificazione sono subordinate all'adeguamento tipologico del fabbricato, infatti i nuovi impianti dovranno, per caratteristiche formali e volumetriche, inserirsi in modo organico con l'ambiente circostante, riproponendo anche in modo personale "in chiave moderna" i tratteggi tipici dell'edilizia locale.

Qualora l'edificio o l'insieme di edifici rivesta particolare importanza nel tessuto urbano di cui è parte, si rende indispensabile la stesura di elaborati grafici che illustrino in modo chiaro e tridimensionale le caratteristiche del progetto e del suo rapporto fisico e funzionale con il contesto.

Anche per questi edifici è obbligatoria l'osservanza dei riferimenti tipologici indicati nelle tavole del piano.

19. Ristrutturazione globale con adeguamento della tipologia – 5t:

Riguarda edifici rurali (tabià) costituenti manufatti di pregevole valore storico-testimoniale (comunque indicati dal piano), ma che rappresentano un elemento acquisito e inscindibile del contesto urbanistico o paesaggistico.

E' ammessa la ristrutturazione anche con il cambiamento di destinazione di uso purché l'intervento sia realizzato nell'assoluto rispetto delle caratteristiche originali.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Ripristino delle strutture murarie e lignee di facciata con materiali analoghi per forma e qualità a quelli originali.
- Mantenimento di tutte le caratteristiche volumetriche compresi gli aggetti, l'andamento delle falde del tetto ecc.
- E' consentita la traslazione dei solai di 40 cm per tutti i piani che non costituiscono aggetti.
- E' consentita la ridefinizione interna degli spazi con l'inserimento di servizi igienici areati artificialmente.
- E' consentita la formazione di aperture solo nelle parti lignee della facciata in corrispondenza degli aggetti, creando comunque logge con parametro interno posizionato a piombo della muratura sottostante.

20. Demolizione senza ricostruzione – 6:

Riguarda gli edifici che per caratteristiche formali e volumetriche, ma soprattutto urbanistiche, sono in netto contrasto con la tipologia e l'ambiente e pertanto se ne prevede la demolizione e l'eventuale riutilizzo della cubatura qualora l'edificio da demolire faccia parte di un progetto di ristrutturazione urbanistico edilizio (P.d.R.).

21. Ristrutturazione urbanistica con nuova edificazione – 7:

Si riferiscono a porzioni di tessuto urbano o singoli edifici che, insistendo su area particolarmente significativa nella definizione urbana dell'insediamento, sono interessate da una ridefinizione plani-volumetrica con ampliamenti e riedificazione dell'esistente oppure, nel caso di aree inedificate, con una nuova edificazione definita nella cubatura e nell'esatta ubicazione dalle tavole di piano.

Il piano individua nell'elaborato grafico n.13.3.8 la somma limite degli edifici, l'altezza in gronda e conseguentemente la cubatura realizzabile e tutti gli eventuali rapporti fisico-funzionali con il contesto.

I nuovi impianti dovranno inserirsi in modo organico con l'ambiente adeguando la tipologia alle caratteristiche formali architettoniche e volumetriche dell'edilizia di pregio storico-testimoniale riproponendone anche in chiave moderna i tratteggi tipici.

Si rende indispensabile, per una miglior lettura degli interventi progettuali, la stesura di elaborati grafici che illustrino in modo chiaro e tridimensionale le caratteristiche del nuovo impianto e il suo rapporto fisico e funzionale con il contesto.

La progettazione dei nuovi edifici dovrà comunque considerare il riferimento tipologico di piano adeguando le caratteristiche formali-volumetriche alla natura urbana o rurale dell'impianto.

22. Caratteri tipologici fondamentali:

Al fine di promuovere una più attenta e corretta interpretazione del fatto edilizio nel rispetto del contesto ambientale e delle caratteristiche formali architettoniche dell'edilizia tradizionale, vengono descritti gli elementi fondamentali a cui riferirsi nella progettazione degli interventi edilizi, la riacquisizione dei valori storico-culturali espressi nell'architettonico

tradizionale e suggerire una più attenta e omogenea interpretazione del fatto edilizio nel rispetto del contesto ambientale, sono stati individuati dei modelli tipologici di riferimento sulla progettazione delle caratteristiche formali-volumetriche degli edifici ricadenti in zone agricole soggette a vincolo paesaggistico.

Va precisato che i caratteri tipologici a seguito illustrati non costituiscono dei rigidi elementi di definizione progettuale e quindi soluzioni architettoniche e tipologiche diverse potranno essere concesse qualora presentino una qualificata interpretazione dei riferimenti culturali presenti nell'edilizia tradizionale del territorio.

I principali elementi di definizione tipologica sono:

- Volume semplice non articolato a pianta rettangolare con l'asse maggiore parallelo alle curve di livello.
- E' consentita un'articolazione volumetrica con l'uso di modesti volumi emergenti limitati ad un solo piano che ripongano il tradizionale larin o il bov-window.
- Tetto a capanna con pendenze comprese tra il 50% e 70%.
- Linea del colmo in generale orientata perpendicolarmente alle curve di livello e comunque secondo le indicazioni di piano.
- Sporto del tetto massimo di m.1.00.
- Prospetto principale, cioè quello più ampiamente finestrato e decorato posto sotto l'apice del tetto;
- Ballatoi sempre con balaustre lignee estesi a tutta la facciata, sempre sotto l'apice del tetto per evidenziare la soluzione a timpano della fronte principale.
- Aperture allineate verticalmente e orizzontalmente possibilmente riquadrate in legno o con fasce in rilievo in tinta forte o in pietra.
- ~~— All'interno dei centri storici sono consentiti solo elementi oscuranti in legno con apertura ad anta.~~
- È consentito il rivestimento ligneo delle parti aggettanti, dei timpani, dei travi e pilastri.
- Tinteggiature chiare per le parti intonacate e del tipo noce antico per quelle lignee.
- Gli abbaini, concessi solo eccezionalmente per imprescindibili necessità, saranno del tipo a timpano.
- La superficie massima di ingombro dell'abbaino, misurato in percentuale rispetto alla falda di appartenenza (quest'ultima calcolata dal colmo allo spiccato del muro), è fissata al 10%. Vanno inoltre determinate le caratteristiche formali dell'abbaino quali:
 1. altezza massima: ml 0.70
 2. larghezza massima: ml 1.20
 3. andamento della copertura: a due falde
 4. arretramento dallo spiccato del muro esterno di almeno ml 1.00
 5. opportuno arretramento della linea di colmo del tetto con l'edificio considerato
 6. inserimento modulare e ritmico, nel rispetto degli assi di foratura inferiori
 7. uso di materiali in armonia con l'edificio principale;
- disegno prospettico simmetrico oppure organizzato per fasce verticali.

Art. 6 - Z.T.O. B: Zona "Intensiva di completamento " B-IC

1. Destinazione d'uso:	vedi art. 4
2. Tipologia edilizia:	edificazione a schiera o a torre o a blocco
3. Densità fondiaria minima:	1.80 mc/mq
4. Densità fondiaria massima:	2.20 mc/mq
5. Altezza massima:	14.00 m o la media con gli edifici contigui
6. Numero massimo di piani	4
7. Distanza minima dai confini:	5.00 m o a confine
8. Distanza minima dalla strada:	5.00 m o in allineamento

9. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
10. Le superfici scoperte devono essere destinate a cortile e/o a giardino.
11. Prescrizioni particolari:
Sono ammessi interventi di adeguamento funzionale, possibilità di utilizzare soffitti e sottotetti purché abitabili, sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente.
E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali, di uso pubblico, coperti (portici), larghezza massima 2.50 m, senza che essi comportino un aumento volumetrico o aumento alle superfici coperte.
Per gli edifici esistenti in cui sussista una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità.
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta, che non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale, con un massimo di 40 mc per ogni alloggio; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra fabbricati e dalle strade e composti armonicamente con il complesso edilizio originario.
12. Nella zona B-IC/18 la nuova edificazione non dovrà impegnare la fascia prospiciente il torrente Biois, assicurandone una distanza minima di 10 m dalla sponda arginata. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 1)**
13. La nuova zona B-IC/20 essendo ubicata in un'area classificata dalla "Carta delle Penalità ai fini Edificatori" (Tav. 10.9 del PRG), in parte come terreni mediocri ed in parte scadenti, si ritiene, pertanto, che qualsiasi opera edificatoria deve essere preceduta da indagini di dettaglio, come prescritto dal D.M. 11/03/88, allo scopo di verificare le condizioni locali di fattibilità. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 6)**

Art. 7 - Z.T.O. C: Zona "Semintensiva di completamento" C1-SI

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Destinazione d'uso: | vedi art. 4 |
| 2. Tipologia edilizia: | edifici del tipo isolato a blocco o a schiera |
| 3. Densità fondiaria minima: | 1.50 mc/mq |
| 4. Densità fondiaria massima: | 1.80 mc/mq |
| 5. Altezza massima: | 9.50 m o la media con gli edifici contigui |
| 6. Numero massimo dei piani: | 3 |
| 7. Distanza minima dai confini: | 5.00 m o a confine |
| 8. Distanza minima dalla strada: | 5.00 m o in allineamento |
| 9. Distanza minima tra i fabbricati: | 10.00 m |
10. Le superfici scoperte devono essere destinate a cortile pavimentato e/o a giardino.
11. Prescrizioni particolari:
Gli aggetti sul suolo pubblico debbono avere un'altezza non inferiore a m 3,00 dalla quota del marciapiede.
All'interno di tali zone, sono acconsentite le chiusure delle parti aggettanti non più di m 1.50 e per una loro lunghezza massima di m 3.00.
Per gli edifici esistenti in cui sussista una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità.
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta, che non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale con un massimo di 40 mc per ogni alloggio; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade e composti armonicamente con il complesso edilizio originario.

12. Nell'azonamento C1-SI/3 la volumetria ammessa non potrà sopravanzare il limite di massimo avanzamento previsto in cartografia. Tuttavia l'area in questione è caratterizzata da dissesti diffusi, pertanto viene classificata pessima dalla "Carta delle Penalità ai fini edificatori" (Tav. 10.9 del PRG). In tale situazione viene preclusa l'edificabilità. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 16)**
13. La zona C1-SI/16 è inserita nel Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in area P3 nella quale, a causa della pericolosità elevata, non sono consentite nuove edificazioni. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 17)**
14. Nella porzione di azonamento definita come C1-SI/14B sono ammessi unicamente volumi accessori alla residenza e garages. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 18)**

Art. 8 - Z.T.O. C : Zona "Semiestensiva di completamento" C1-SE

1. Destinazione d'uso: vedi art. 4
2. Tipologia edilizia: edifici del tipo isolato a blocco o a schiera
3. Densità fondiaria minima: 1.20 mc/mq
4. Densità fondiaria massima: 1.50 mc/mq
5. Altezza massima: 8.50 m o la media con gli edifici contigui
6. Numero massimo dei piani: 3
7. Distanza minima dai confini: 5.00 m o a confine
8. Distanza minima dalla strada: 5.00 m o in allineamento
9. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
10. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature, riducendo al minimo le parti pavimentate.
11. Prescrizioni particolari:

Per gli edifici esistenti in cui sussista una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità.

Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta che non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale con un massimo di 40 mc per ogni alloggio; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade e composti armonicamente con il complesso edilizio originario.
12. Nella zona C1-SE/14 la problematica di carattere idrogeologico interessa in particolare la parte di area maggiormente prospiciente al lago del Ghirlo, in quanto a seguito delle operazioni di svasso rapido del lago, la stessa risulta soggetta a cedimenti per "avvallamenti di sponda". Pertanto risulta necessario subordinare la realizzazione degli interventi edilizi alla redazione di uno specifico piano attuativo, il quale definisca puntualmente un'adeguata fascia di inedificabilità da valutarsi sulla base di specifici studi e analisi geologico-idrauliche. Tale piano attuativo dovrà acquisire il preventivo nullaosta da parte del Genio Civile di Belluno. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 19)**

Art. 9 - Z.T.O. C : Zona "Estensiva di espansione" C2-EE

1. Destinazione d'uso: vedi art. 4
2. Tipologia edilizia: edifici del tipo isolato a schiera o a blocco
3. Densità fondiaria minima: 1.00 mc/mq
4. Densità fondiaria massima: 1.20 mc/mq
5. Indice massimo di copertura: 30%
6. Altezza massima: 8.50 m
7. Numero massimo dei piani: 3
8. Distanza minima dai confini: 5.00 m o a confine

9. Distanza minima dalla strada: 5.00 m
10. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
11. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.
12. Prescrizioni particolari:

Nella zona C2-EE/13 in sede di piano attuativo venga opportunamente valutata la questione tipologica, prevedendo l'uso di tipologie ricorrenti nella tradizione locale con isorientamenti analoghi all'edificato esistente, venga garantita una accessibilità adeguata all'area e non venga ostruito l'impluvio naturale presente nell'area, al fine di un necessario deflusso delle acque superficiali. **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 13)**

Art. 10 - Z.T.O. D: Zona "Industriale esistente" D1-I

1. L'edificazione si attua per intervento diretto.
2. Destinazione d'uso: tali zone sono destinate all'insediamento di industrie, depositi e magazzini, nonché strutture di interesse collettivo al servizio dell'industria.
Le abitazioni dovranno essere limitate esclusivamente a quelle eventualmente necessarie per il personale di custodia o per il proprietario; il volume edilizio deve armonicamente comporsi con quello destinato all'attività produttiva e non deve eccedere i 500 mc
3. Tipologia edilizia: edifici isolati o in linea secondo le esigenze produttive.
4. Densità fondiaria: secondo le esigenze produttive
5. Indice massimo di copertura: 60%
6. Altezza massima: 9.00 m
7. Distanza minima dai confini: 6.00 m
8. Distanza minima dalla strada: 6.00 m o in allineamento
9. Distanza minima tra i fabbricati: 2.00 m tra edifici di proprietà diverse;
8.00 m nell'ambito della stessa proprietà.
10. Prescrizioni particolari:
Le superfici scoperte devono essere destinate a verde per almeno il 20% del lotto ed essere dotate di parcheggi in misura di almeno 20 mq ogni 3 addetti, nel rispetto della L.R. 61/85, art. 25 e Legge n.122 del 24/03/1989.

Art. 11 - Z.T.O. D: Zona "Produttiva mista" D2-PM

1. L'edificazione si attua con piano attuativo.
2. Destinazione d'uso: tali zone sono destinate ad insediamenti di laboratori, attività artigianali e commerciali, officine, autorimesse, nonché delle strutture collettive al servizio della zona.
Sono ammesse le abitazioni per i proprietari o custode nella volumetria massima di 500 mc.
3. Tipologia edilizia: edifici isolati, blocco o in linea
4. Indice massimo di copertura: 50%
5. Altezza massima: 9.00 m
6. Distanza minima dai confini: 5.00 m o in aderenza
7. Distanza minima dalla strada: 5.00 m o in allineamento
8. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
9. Prescrizioni particolari:
Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde per almeno il 10% della superficie del lotto o parcheggio in misura di 20 mq per ogni 3 addetti.
All'interno di tale zone dovrà essere, inoltre, assicurata una disponibilità di spazi da destinare a servizi tale da rispettare le prescrizioni legislative relative agli insediamenti di carattere

produttivo secondo la vigente normativa di legge L.R. n. 61/85 e Legge n. 122 del 24/03/1989.

10. Nella zona D2-PM/3 la viabilità da realizzare sull'argine del Chioit è condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica (Genio Civile) **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 20)**.
11. Limitatamente alle zone D2-PM 9 **(Prescrizione/Intervento puntuale nr.22)** e D2-PM 8 **(Prescrizione/Intervento puntuale nr.15)**:
 - sono ammessi interventi ad attuazione diretta;
 - l'altezza massima è ridotta a ml 7,00;
 - dovrà essere realizzata eventualmente anche sulla fascia di rispetto fluviale, una mascheratura arborea sulla banda del lotto prospettante il torrente Cordevole per una profondità minima di ml 5,00.

Art. 11 bis - Z.T.O. D: Zona "Produttiva speciale" D2-PS

1. L'edificazione si attua con piano attuativo.
2. Destinazione d'uso: tali zone sono destinate ad insediamenti di stalle, maneggi, aree per picnic con relative attrezzature per il ristoro, tettoie per il ricovero di cose e persone, strutture collettive al servizio della zona, silos e impianti tecnologici affini.
Sono ammesse le abitazioni per i proprietari o custode nella volumetria massima di 500 mc. Nell'ambito dell'intera area.
3. Indice massimo di copertura territoriale: 25%
4. Indice massimo di copertura fondiario: 30%
5. Altezza massima: 7.00 m (max 2 piani)
6. Distanza minima dai confini di proprietà: 5.00 m
7. Distanza minima dalla strada: 5.00 m
8. Distanza dai confini di zona verso il Cordevole: anche in allineamento
9. Prescrizioni particolari:
Devono essere previste aree di parcheggio in ragione di 25 mq di area di parcheggio ogni 4 possibili fruitori dell'area di ristoro, del maneggio o delle attività proposte.
10. L'intera zona D2-PS è assoggettata a specifico piano attuativo, il quale dovrà definire puntualmente la collocazione dei nuovi volumi realizzabili, le funzioni ad essi destinate, i percorsi e le aree scoperte ad uso pubblico **(Prescrizione/Intervento puntuale nr. 21)**.
Tale piano attuativo dovrà:
Prevedere il mantenimento dell'attuale vegetazione ripariale posta lungo l'argine del Torrente Cordevole e l'eventuale previsione di piantumazione di ulteriori essenze arboree autoctone al fine di "mascherare" le nuove volumetrie realizzabili.
Assicurare, a prescindere dalle distanze dai confini di proprietà e di sponda arginata del medesimo Torrente Cordevole.
Individuare, preferibilmente, le aree per parcheggio ed i volumi a servizio della zona (stalle, silos, residenza custode, fabbricato servizi, ecc.) nella posizione indicata, in modo da proporre la localizzazione dei volumi e dei servizi in posizione defilata rispetto ai principali con visuali, in un ambito già compromesso sotto il profilo edilizio e connesso con il sistema della viabilità esistente.
Mantenere inedificata una fascia di almeno 50 m lungo la confluenza tra il Cordevole e il Torcol per problematiche di carattere idraulico.
Assicurare, con opportuni sistemi tecnologici, lo smaltimento dei liquami prodotti dall'attività di allevamento.

Art. 12 - Z.T.O. D: Zona "attrezzature commerciali" D2-C

1. L'edificazione si attua per interventi diretti.
2. Destinazione d'uso: tali zone sono destinate ad accogliere edifici destinati ad esercizi pubblici, anche ricettivo-alberghieri, ristoranti, attrezzature di tipo direzionali e di uso pubblico, edifici di carattere commerciale amministrativo e di pubblico servizio in genere, sale riunioni, centri assistenza sanitaria o sindacale, spacci di vendita al minuto.
E' altresì ammessa la residenza in cui però almeno il 50% della superficie utile fuori terra abbia destinazione prevista nel comma precedente, diversa dalla residenza; nel caso di edificio alberghiero tale percentuale minima è dell'80%.
3. Tipologia edilizia: edifici isolati, a blocco
4. Densità fondiaria massima: 2.50 mc/mq
5. Densità territoriale massima: 2.00 mc/mq
6. Indice massimo di copertura: 60%
7. Altezza massima: la media degli edifici contigui con un min. di m.6.50
8. Numero massimo dei piani: 3
9. Distanza minima dai confini: 5.00 m
10. Distanza minima dalla strada: 6.00 m o in allineamento
11. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
12. Prescrizioni particolari:
All'interno di tali zone dovrà essere assicurata una disponibilità di spazi pubblici, tale da rispettare le prescrizioni legislative relative ai centri commerciali e direzionali, con particolare riguardo per le parti a parcheggio. L.R. 61/85, art.25, punto 2 e Legge n. 122 del 24/03/1989.

Art. 13 - Z.T.O. D: Produttiva per l'industria alberghiera D3

1. L'edificazione si attua per intervento diretto.
2. Destinazione d'uso: è ammessa la costruzione di alberghi, pensioni, locande, ristoranti, purchè sempre con la connotazione di servizio ricettivo temporaneo (limitato nel tempo) con volume residenziale per il conduttore e personale per un massimo del 20% del totale fuori terra.
3. Tipologia edilizia: edifici isolati a blocco
4. Densità fondiaria massima: 3.00 mc/mq
5. Indice massimo di copertura: 60%
6. Altezza massima: 10.50 m o la media degli edifici contigui
7. Distanza minima dai confini: 5.00 m
8. Distanza minima dalla strada: 6.00 m o in allineamento
9. Distanza minima tra i fabbricati: 10.00 m
10. Prescrizioni particolari:
All'interno di tali aree dovrà essere assicurata una disponibilità di spazi pubblici nel rispetto della L.R. 61/85 art. 25 e L. n. 122 del 24/03/1989.
11. Nella zona D3/1 la nuova edificazione non dovrà impegnare la fascia prospiciente il torrente Biois, assicurandone una distanza minima di 10 m dalla sponda arginata.
(Prescrizione/Intervento puntale nr. 2)

Art. 14 - Z.T.O. E: Zona agricola : "sottozona E1/1"

1. Comprende formazioni boscate di proprietà comunale frazionale di particolare valore produttivo.

Destinazione d'uso: la zona è modificabile ad eccezione di eventuali attrezzature, impianti, depositi per la cura del bosco, la lavorazione ed il trasporto del legno, nonché strutture per il ricovero e la cura di animali, come le stalle. (Deliberazione G.R. n. 3111 del 29/09/2000)

Per le costruzioni esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- interventi di restauro e ristrutturazione nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc 800 secondo quanto previsto dalla L.R. 24/85. art. 4.

Gli interventi: sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 4-7-6 della L.R. 24/85.

E' consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco nonché l'adeguamento e la stabilizzazione dell'esistente rete viaria silvo-pastorale.

Il bosco deve essere gestito in base a specifico piano economico di riassetto forestale secondo quanto previsto dall'art. 23 L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale.

Le prescrizioni di detto piano di riassetto sono recepite come parte integrante della presente normativa.

2. Tipologia edilizia: edifici isolati e costituenti nuclei di più unità.
3. Altezza massima: 7.50 m
4. Distanza minima dai confini: 10.00 m
5. Distanza minima dalla strada: vedi art. 30
6. Distanza minima tra i fabbricati: 20.00 m tra edifici di proprietà diverse e 10.00 m nell'ambito della stessa proprietà.
7. Le superfici scoperte sono destinate all'agricoltura ed alla silvicoltura.

Art. 15 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/2 forestale di protezione" (Boschi con funzione spiccatamente protettiva)

Trattasi di formazioni forestali la cui funzione di protezione paesaggistico-ambientale, sia per posizione che per proprie caratteristiche, è preminente rispetto alla valenza produttiva.

Le utilizzazioni forestali sono di norma bandite salvo eventuali prescrizioni del Piano di Riassetto Forestale alle quali sono applicate.

1. Destinazione d'uso: in tali zone non è ammessa la costruzione di nuove residenze rurali. Per le costruzioni esistenti sono consentiti gli stessi interventi relativi alla sottozona E1/1.
Gli interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione delle costruzioni esistenti, ampliamento per le residenze nei limiti previsti dagli artt. 4-7 della L.R. n.24/85.
2. Tipologia edilizia: edifici isolati costituenti nuclei di più unità
3. Altezza massima: 7.50 m
4. Distanza minima dai confini: 10.00 m
5. Distanza dalla strada: vedi art. 30
6. Distanza minima tra i fabbricati: 20.00 m tra edifici di proprietà diverse e 10.00 m nell'ambito della stessa proprietà.
7. Prescrizioni particolari:

Per gli usi agrituristici, per i richiedenti aventi diritto, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc 1200

assoggettando ai volumi eccedenti il limite di 800 mc a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica L.R. n. 31/86.

In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo.

E' ammessa la costruzione di annessi rustici necessari e funzionali alla conduzione del fondo.

Art. 16 - Z.T.O. E: Zona agricola : "sottozona E1/3 silvo pastorale"

Comprende superfici private boscate di origine naturale o artificiale, prati un tempo sfalciati per lo più abbandonati.

1. Destinazione d'uso: in tali zone non è ammessa la costruzione di nuove residenze rurali; per le costruzioni esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di restauro e ristrutturazione nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Gli interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione delle costruzioni esistenti.

Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 4-7 della L.R. 24/85.

E' consentita la costruzione di strade e piste di servizio dei prati e del bosco, nonché l'adeguamento e la stabilizzazione dell'esistente rete viaria.

Laddove opportuno potranno essere poste in opera teleferiche per l'esbosco del legname e per il trasporto del fieno.

Le utilizzazioni forestali sono soggette a previo assenso dell'Autorità forestale secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art. 5 del 52/78.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 2. Tipologia edilizia: | edifici isolati e costituenti nuclei di più unità. |
| 3. Altezza massima: | 7.50 m |
| 4. Distanza minima dai confini: | 10.00 m |
| 5. Distanza minima dalla strada: | vedi art. 30 |
| 6. Distanza minima tra i fabbricati: | 20.00 m tra edifici di proprietà diverse e 10.00 m nell'ambito della stessa proprietà. |

Art. 17 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/4 pascoliva"

Sono quelle aree in quota utilizzate per il pascolo.

7. Destinazione d'uso: per le costruzioni esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria.
- interventi di restauro e ristrutturazione nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo compreso l'esistente di 800 mc secondo quanto previsto dalla L.R. 24/85

Gli interventi: costruzione di stalle, malghe e strutture ad esse connesse, nonché per le costruzioni esistenti, tutti gli interventi previsti agli artt. 4,7 e 6 della L.R. 24/85, quest'ultimo relativamente ai soli annessi rustici.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 8. Tipologia edilizia: | edifici isolati e costituenti nuclei di più unità |
| 9. Altezza massima: | 7.50 m |
| 10. Distanza minima dai confini: | 10.00 |
| 11. Distanza minima dalla strada: | vedi art. 30 |

12. Distanza minima tra i fabbricati: 20.00 m tra edifici di proprietà diverse e 10.00 m nell'ambito della stessa proprietà.

13. Prescrizioni particolari:

Per gli usi agrituristici, per richiedenti aventi diritto, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc 1200 assoggettando ai volumi, eccedenti il limite di 800 mc a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica. L.R. n.31/85.

In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo, ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché trattante nello stesso aggregato abitativo.

E' ammessa la costruzione di annessi rustici necessari e funzionali alla conduzione del fondo rustico.

Art. 18 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E1/5 alpina"

La sottozona alpina è destinata agli usi turistico-ricreativo, sportivo ed educativo secondo le modalità che garantiscano:

- La conservazione dei processi ecologici essenziali a difesa dei sistemi che sostengono - l'equilibrio naturale;
- La salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- La tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.

1. Destinazione d'uso: compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa turistica perseguono i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della funzione sociale culturale;
- riequilibrio dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività e del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata una adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per il godimento dei valori estetici ed ambientali della zona.

Gli interventi: è ammessa la costruzione di rifugi alpini, bivacchi fissi aperti al pubblico in caso di privata necessità con un massimo di mc 600 e la loro ubicazione sentito il parere dell'organo forestale competente.

Per dette nuove costruzioni dovrà essere previsto un adeguato sistema per lo smaltimento delle acque reflue e dei solidi.

Per i rifugi esistenti è ammessa la realizzazione dei servizi igienici con modesti ampliamenti annessi strutturalmente al corpo di fabbrica originario.

E' fatto divieto a dette costruzioni di scaricare direttamente nei corsi d'acqua le acque reflue.

A servizio di rifugi alpini è ammessa la realizzazione di teleferiche, la cui localizzazione dovrà essere attentamente studiata al fine di renderle compatibili con l'ambiente circostante.

Per salvaguardare la pubblica incolumità sono ammessi interventi di sistemazione idraulica, realizzazione di sistemi paravalanghe, infrastrutture per la prevenzione e la lotta agli incendi.

E' vietata la realizzazione di impianti di risalita.

Sono altresì ammessi gli interventi di cui agli artt. 4-7 L.R. 24/85 relativamente a rifugi alpini, baite, bivacchi fissi aperti al pubblico; è vietata ogni altra costruzione.

Non è ammesso alcun cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti.

- | | |
|---|--|
| 2. Tipologia edilizia: | edifici isolati |
| 3. Altezza massima: | 7.50 m |
| 4. Distanza minima dai confini: | 10.00 |
| 5. Distanza minima dalla strada: | vedi art. 30 |
| 6. Distanza minima tra i fabbricati:
nell'ambito della stessa proprietà. | 20.00 m tra edifici di proprietà diverse e 10.00 m |

Art. 19 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E3 dei segativi e dei seminativi"

Comprendono le superfici che dalla combinazione delle qualità edafiche climatiche e morfologiche o perché dotate di investimenti fondiari, risultano le più favorevoli allo svolgimento dell'attività agricola.

1. Destinazione d'uso: per il loro mantenimento il Sindaco ha facoltà (per aree abbandonate) di autorizzare persona diversa dal proprietario, che ne faccia richiesta, allo sfalcio.

In particolare per ragione di pubblico interesse (prevenzione dal pericolo d'incendio, rispetto delle norme igienico sanitarie, ecc.), il Sindaco ha facoltà di obbligare lo sfalcio dei prati nelle vicinanze dei centri abitati o in superfici prative intercluse, siano tali superfici prative di proprietà Comunale, di Enti pubblici o di privati cittadini.

In caso di mancato adempimento, il Sindaco può incaricare persona diversa dal proprietario del taglio del cotico erboso, addebitandone il costo ai proprietari del fondo stesso.

E' fatto divieto di cambiare il tipo d'uso del suolo da prato o seminativo a bosco attraverso piantumazione artificiale; nel caso di abusivo cambio di suolo (in assenza di uno specifico piano economico forestale approvato), il Sindaco ha facoltà di far ripristinare la precedente cultura.

Gli interventi: le costruzioni esistenti ricadenti nella sottozona E3, la cui destinazione d'uso non è più funzionale alle esigenze del fondo, potranno essere adibite a residenza o attività connesse alla zona agricola L.R. 31/86.

Sono inoltre ammessi gli interventi di cui agli artt. 3-4-5-6-7 della L.R. 24/85.

- | | |
|--|--|
| 2. Tipologia edilizia: | la nuova edificazione dovrà essere in armonia agli edifici di tipo tradizionale esistenti. |
| 3. Altezza massima: | 7.50 m |
| 4. Distanza minima dai confini: | 5.00 m |
| 5. Distanza minima dalla strada: | vedi art. 30 |
| 6. Limitatamente alla z.t.o E3/b sono ammessi solo (Prescrizione/Intervento puntale nr. 23) : | |
| - | gli interventi di cui all'art. 6 c.1° della L.R. n. 24/85 entro i seguenti limiti: |
| - | superficie di copertura lorda pari ad un massimo del 2% del fondo rustico e mq 50 di superficie coperta; |
| - | altezza massima al colmo ml 4,5; |
| - | tipologia e distanze conformi al presente articolo; |
| - | le serre come disciplinate dall'art. 6 della L.R. n. 24/85. |

Art. 20 - Z.T.O. E: Zona agricola: "sottozona E3 speciale"

Superfici prative di versante ancora sfalciate con rilevanti elementi di interesse paesaggistico.

7. Destinazione d'uso: agricola esistente, non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Sono inoltre ammessi gli interventi di cui agli artt. 3-4-5-6-7- della L.R. n.24/85.

- | | |
|------------------------|---|
| 8. Tipologia edilizia: | si dovrà essere in armonia agli edifici di tipo tradizionale esistenti. |
| 9. Altezza massima: | 7.50 m |

10. Distanza minima dai confini: 5.00 m
11. Distanza dalla strada: vedi art. 30

Art. 21 - Z.T.O. E: Zona agricola "sottozona E4 agricolo residenziale"

1. Comprende gli aggregati abitativi ove prevalgono tipologie edilizie agricole (borghi e contrade) che non risultano individuati come centri storici (Zone A).
2. È consentita la ristrutturazione degli edifici con riferimento alla tipologia agricola della zona e al seguente grado di protezione:
 - è ammessa la ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento del volume esistente nella percentuale massima del 10%, subordinando l'intervento all'adeguamento tipologico del fabbricato;
 - i nuovi impianti dovranno per caratteristiche formali e volumetriche inserirsi in modo organico con l'ambiente rurale circostante;
 - si rende indispensabile la stesura di elaboratori grafici che illustrino in modo chiaro e tridimensionale le caratteristiche del progetto e il rapporto fisico e funzionale della proposta con il contesto circostante.
3. Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3-4-5-6-7 della L.R. 24/85.
4. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 in tali zone, previa relazione agronomica asseverata di tecnico abilitato, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo.

Art. 22 - Z.T.O. E: Zona "verde privato vincolato" E-V

1. Destinazione d'uso: tali zone sono destinate al mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto.

L'edificazione non è consentita salvo la costruzione di eventuali strutture rurali in legno, di modeste dimensioni connesse all'attività agricola svolta.

Non sono consentiti i box in lamiera.

L'edificazione dovrà essere contenuta nelle misure planimetriche massime di 2,50 x 4,50 m e ubicata, accorpata all'edificio principale o entro il perimetro del nucleo abitativo, e avere le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato principale con una sporgenza massima delle falde di copertura di m 0,50.

2. Altezza massima: 2,50 m
3. Numero massimo di piani: 1
4. Distanza minima dai confini: 3,00 m o in aderenza
5. Distanza minima tra i fabbricati: 6,00 m o in aderenza
6. Distanza minima dalla strada: vedi art. 30
7. Le superfici, non occupate da edifici, debbono essere mantenute tali.
8. Prescrizioni particolari:

Eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere utilizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa autorizzazione del Sindaco;

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui all'art. 31 lettere a) b) c) d) della Legge 457/78 purché non sia aumentato il volume e non in contrasto con le presenti norme.

Art. 23 - Z.T.O. F: Zona "attrezzature di interesse comune" F-SP

1. Destinazione d'uso: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come, municipi, chiese, mercati, centri sociali e culturali, parcheggi, impianti sportivi, padiglioni fieristici, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alla attività comunitaria ed associativa.

Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicano in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

Le residenze sono ammesse funzionalmente legate alle attrezzature.

2. Tipologia edilizia: edifici isolati od a schiera
3. Indice massimo di copertura: 40%
4. Distanza minima dai confini: 6,00 m
5. Distanza dalla strada: vedi art. 30
6. Distanza minima tra fabbricati: 10,00 m
7. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio.
8. Prescrizioni particolari:

Sono ammessi esercizi a carattere commerciale, di pubblico servizio e di tipo turistico per non oltre il 30% del volume di progetto con eventuali abitazioni ad essi connesse.

I percorsi pedonali e le piste ciclabili individuate sulla cartografia di progetto sono ricompresi entro il presente azzonamento; i tracciati sono da considerarsi come indicativi essendone ammesse limitate variazioni nel rispetto dell'intento funzionale di piano.

9. La z.t.o. F-SP e sigla "20" è relativa alla zona pubblica da destinare ad orti, da cedere in gestione dall'Amministrazione comunale a soggetti privati (**Prescrizione/Intervento puntuale nr. 24**).

La sistemazione di queste aree è subordinata a progetto unitario dell'A.C subordinato a parere favorevole dei competenti uffici del Genio Civile.

Il progetto unitario:

- a) disciplina disposizione e caratteristiche delle recinzioni in conformità alla normativa vigente con l'esclusione di elementi fuori terra in muratura;
- b) prevederà la disposizione dei ricoveri per attrezzi, da realizzarsi in legno con superficie coperta massima di mq. 6,0 ed altezza massima di ml. 2,50; non sono ammesse diverse edificazioni.

L'assegnazione dei singoli orti sarà effettuata con bando da emettere successivamente all'approvazione di un apposito regolamento.

Art. 24 - Z.T.O. F: Zona "per l'istruzione" F-SI

La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme:

1. Destinazione d'uso: in dette zone sono ammessi soltanto i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola (asili di infanzia, scuola materna, elementari e medie, scuole superiori, altri edifici didattici, come palestre, ecc.), compresa eventuale abitazione del personale di custodia.
2. Tipologia edilizia: edifici isolati
3. Densità fondiaria massima: 3,00 mc/mq
4. Indice di copertura territoriale: 40%
5. Altezza massima: commisurata alle singole esigenze
6. Distanza minima dai confini: 5,00 m
7. Distanza minima dal ciglio strada: vedi art. 30
8. Distanza minima tra i fabbricati: 10,00 m
9. Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio, allo sport.

Art. 25 - Z.T.O. F: Zona "verde pubblico attrezzato" F-SVP

1. In tali zone potranno essere allestite per il gioco all'aperto dei bambini e ragazzi e piccole attrezzature.
2. Potranno inoltre essere ospitate piccole attrezzature sportive di svago adatte anche alle finalità turistiche, purché non siano causa di rumore, pericolo o comunque disturbo alle attrezzature di cui sopra.
3. La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.
4. È ammessa l'installazione di chioschi prefabbricati stabilmente fissi, della superficie coperta massima di mq 50,00 e altezza massima 3.00 m.

Art. 25 bis - Z.T.O. F: Zona "parco fluviale"

1. Sono costituiti da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici e perseguono i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - 1) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - 2) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - 3) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessarie, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - 4) creazione di una congrua fascia di rispetto.
2. In dette zone è fatto divieto di:
 - a. ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente;
 - b. interventi di bonifica;
 - c. movimenti di terra e scavi, sono consentite esclusivamente le operazioni di manutenzioni dei canali esistenti per fini idraulici;
 - d. raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. 15/11/1974 n. 53;
 - e. introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

È consentita la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale, e sono inoltre ammesse tutte le operazioni di manutenzione e miglioramento dell'ambiente.

Le opere di difesa idrogeologica devono prioritariamente tener conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale.
3. Non è ammessa nessuna edificazione.

Art. 26 - Z.T.O. F: Zona "sportiva e a parco" F-SS

1. Destinazione d'uso: in tali zone dovranno trovare sede i complessi edilizi destinati ad accogliere gli impianti sportivi, (palazzotto dello sport, piscina, bocciodromi, stadio, campo di calcio, campi da gioco per attività all'aperto) attrezzature per lo svago ed il riposo, aree attrezzate per il gioco di ragazzi e bambini e area verde.
2. Tipologia edilizia: edifici isolati
3. Densità fondiaria massima: connessa con l'esigenza dell'impianto
4. Distanza minima dai confini: 5.00 m
5. Distanza minima tra i fabbricati: pari all'altezza del fabbricato con altezza minore

6. Distanza minima dal ciglio strada: vedi art. 30
7. Prescrizioni particolari:
Per particolari esigenze il Sindaco, sentita la C.E. potrà derogare per motivate e giustificate ragioni dai vincoli sopra imposti.
Per tali zone vanno attentamente considerate le previsioni di spazio per parcheggio, viabilità, smaltimento e manovra, degli automezzi in funzione della capacità dei singoli impianti.

Art. 27 - Z.T.O. F: Zona "impianti tecnologici" F-ST

1. Sono predisposte per costruzioni ed installazioni di impianti tecnologici, quali impianti di captazione, deposito e depurazione acque, cabine e centrali elettriche, cabine e centrali telefoniche, ecc.
2. Le superfici scoperte, compatibilmente con le caratteristiche degli impianti, saranno sistemate a verde

Art. 27 bis - Z.T.O. F ed Infrastrutture Pubbliche

1. Le fasce di rispetto indicate nelle cartografie del P.R.G. hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza della vigente legislazione statale, regionale e dalle presenti N.d.A.; il rilievo esatto della distanza va fornito dal richiedente il permesso di costruire.
2. In particolare, all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e già dotato delle opere di urbanizzazione, si prevede una fascia di rispetto di profondità m 15 dal ciglio o arginatura dei fiumi, torrenti e canali.
3. Eventuali deroghe possono essere rilasciate solo su conforme parere degli enti competenti.

Art. 28 - Z.T.O. F Zona "cimiteriale"

1. Sono ammesse costruzioni ad uso funerario.

Art. 29 - Rispetto cimiteriale

1. Dette zone sono vincolate ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive integrazioni e modifiche.
2. È prescritta l'inedificabilità assoluta, tuttavia l'area è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti.
3. Sono acconsentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché le ristrutturazioni degli edifici esistenti senza aumento di volume.

Art. 29 bis – Itinerario ciclabile

1. Il P.R.G. riporta con apposita grafia il tratto comunale dell'itinerario ciclabile "Cencenighe – Malga Ciapela".
2. L'itinerario ciclabile "Cencenighe – Malga Ciapela" rappresenta un percorso ciclabile che connette funzionalmente nodi di origine, destinazione o interscambio, costituito da una serie continua di piste ciclabili e/o percorsi promiscui opportunamente collegati fra loro al fine di garantire la continuità del flusso ciclabile lungo l'itinerario in condizioni di sicurezza con particolare riferimento alle disposizioni del P.A.I. e della pianificazione vigente.
3. L'itinerario ciclabile "Cencenighe – Malga Ciapela" non interferisce con la viabilità sovraordinata provinciale e regionale; eventuali attraversamenti avvengono in corrispondenza di attraversamenti esistenti.
4. In funzione della situazione esistente e delle successive attivazioni progettuali l'itinerario può svilupparsi:
 - a) su pista ciclabile in sede propria;

- b) su pista ciclabile su corsia ricavata dal marciapiede;
 - c) su pista ciclabile su corsia ricavata dalla carreggiata stradale;
 - d) su percorso promiscuo veicolare e ciclabile;
 - e) su percorso promiscuo pedonale e ciclabile.
5. Il P.R.G. definisce il tracciato dell'itinerario ciclabile. La definizione delle diverse tipologie avverrà al momento della progettazione delle singole tratte con riferimento alle disposizioni e vincoli del D.M. 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e s.m.i..
 6. Qualora non sia risultato possibile rispettare i criteri e gli standard progettuali occorrerà, così come previsto dall'art. 8 comma 7 del D.M. 557/99, provvedere alle opportune segnalazioni; in ogni caso sono da garantire i requisiti di sicurezza.
 7. Per la segnaletica delle piste ciclabili nei punti d'incrocio con la rete viaria si applicano le norme del Codice della Strada, in particolare nei punti di inizio / fine pista; per tutto lo sviluppo dell'itinerario va inoltre prevista ad opportuni intervalli, ed in particolare negli ingressi della pista ciclabile, nei punti di conflitto, nei punti di interscambio, l'installazione di una segnaletica coordinata ed unitaria.
 8. Sui tratti promiscui ciclabili e veicolari i gestori della rete viaria appongono un'apposita segnaletica di pericolo per gli autoveicoli e prescrivono un adeguato limite massimo di velocità.
 9. Piazzole di sosta, bicigrill, stazioni di ristoro ed altre strutture afferenti alla gestione e funzionalità dell'itinerario sono considerati elementi ed aree di interesse pubblico per attrezzature collettive ed azionati come zone F a standard pubblico nelle tavole di P.R.G.: qualora non individuati nella variante 1/2015 tali spazi ed elementi potranno essere identificati tramite successiva variante al P.R.G..
 10. In caso di difformità fra elaborati con basi cartografiche diverse, farà fede l'elaborato alla scala maggiore (tav. 5 della variante 1/2015).
 11. Gli ingombri previsti dalla variante n.1/2015 (aree di variante in tav. 5) ai fini della destinazione urbanistica e dell'acquisizione delle relative aree al patrimonio pubblico sono assimilati a "viabilità pubblica"; a seguito della realizzazione della relativa progettualità eventuali aree perimetrali non utilizzate o non funzionali all'itinerario riassumono la destinazione d'uso originaria.
 12. Il tracciato dell'itinerario ciclabile è soggetto ai vincoli di carattere ambientale, idraulico e stradale sovraordinati ancorché non graficamente evidenziati nella cartografia di P.R.G.
 13. La variante 1/2015 riporta con diversa grafia l'itinerario ciclabile nelle tratte interessanti il demanio idrico; in tali tratte, da precisare in sede di progetto, gli interventi sono subordinati alle vigenti disposizioni normative relative al demanio idrico.

Art. 30 - Rispetto stradale, fluviale ed elettromagnetico

1. È prescritta l'inedificabilità assoluta salvo che per le costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali impianti di distribuzione carburanti, approdi, stazioni, cabine, e simili.
2. Per quanto riguarda il distacco dei fabbricati dalle strade, per quanto concerne la parte del territorio non normata negli articoli precedenti, o normata dalle indicazioni della zonizzazione del P.R.G., (fasce di rispetto stradale), le costruzioni devono rispettare le distanze riportate nella tabella di seguito riportata.
3. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici, urbanistici, o di tutela della pubblica incolumità può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area adiacente, purché non destinata a spazi pubblici, anche inferiore alla superficie minima di legge.

4. All'interno dei centri abitati le disposizioni normative del vigente P.R.G. sono prevalenti rispetto a quelle grafiche; per la computabilità delle fasce di rispetto la disciplina è quella prevista alla Circ. Reg. Veneto n. 82/1979.
5. Sono vincolate ai sensi della vigente legislazione in materia le aree di rispetto degli elettrodotti lungo le linee attraversanti il territorio comunale.
6. Relativamente alle fasce di rispetto dagli impianti di emissione elettromagnetica, il Comune non ha provveduto alla definizione grafica delle fasce di rispetto sulle tavole di PRG e, tuttavia, come precisato dalla DGR 1526 del 11/04/2000, tutti gli strumenti urbanistici generali soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/93 e L.R. 48/99 detta DGR 1526 prevede che debbano essere inserite in cartografia di PRG, e disciplinate, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.
7. La DGR 1432 del 31/05/2002, prevede che, ferma restando l'indicazione delle fasce di rispetto, eventuali edificazioni possano essere concesse previa misurazione del campo elettrico che non deve superare il valore di 0,5 Kv/m ed il campo magnetico da questo prodotto che non sia superiore ai 0,2 μ T (microtesla). In tali fasce, comunque, è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana, salvo che venga rispettato il valore di 0,5 Kv/m del campo elettrico e che il campo magnetico da questo prodotto non sia superiore ai 0,2 μ T (microtesla), come da DGR 1432/02, con l'eccezione per gli interventi consentiti dalla L.R. 9 gennaio 2003, n. 1.

TABELLA DISTANZE MINIME DAL CIGLIO STRADALE

TIPO DELLA STRADA	ZONE B-C	ZONE D	ZONE E	ZONE F
Statale	10 m	20 m	20 m	20 m
Provinciale	10 m	15 m	15 m	15 m
Comunali L fino a 7 m	5 m	6 m	6 m	6 m
Comunali L magg. di 7 m	6 m	8 m	8 m	8 m

L = Larghezza della sede stradale compreso banchine e cunette

La distanza della strada si intende misurata dal ciglio stradale costituito dalla parte più esterna delle banchine o cunette

8. Relativamente al rispetto fluviale:

a) la fascia di rispetto a vincolo idraulico, ai sensi del RD 368/1904 è stabilita in 10,00 ml, salvo maggiori ampiezze prescritte dal Genio Civile. In tale fascia sono ammesse soltanto manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie degli edifici esistenti legittimi; eventuali ampliamenti e sopraelevazioni, ancorché ammessi dalla vigente normativa, potranno essere realizzati previa autorizzazione dal Genio Civile;

b) la fascia di tutela idraulica per i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 41 della l.r.11/2004 è misurata in sede esecutiva a partire dall'unghia esterna dell'argine o, in assenza, del limite della proprietà demaniale.

La distanza sarà di:

- 10,0 ml entro i perimetri dei centri urbani e negli azzonamenti residenziali, produttivi ed a servizi del PI vigente. Tale distanza, nel caso del lago, sarà misurata a partire dal limite di massimo invaso con l'avvertenza che comunque la quota di imposta degli edifici dovrà essere superiore di almeno ml. 2,0 rispetto al citato limite;

- 30,0 ml negli altri casi.

In tale fascia sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 6 del DPR 380/2001. Demolizione con ricostruzione e ampliamento degli edifici, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, sono ammessi compatibilmente con le previsioni di zona e con la disciplina degli

strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente e comunque fatto salvo quanto previsto alla precedente lett. a).





Art. 31 - Costruzioni accessorie

1. Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
2. E' ammessa la nuova realizzazione di garages e/o legnaie privati o tra privati consorziati su aree con edifici residenziali esistenti, ed in caso di indisponibilità sulle aree agricole od a verde privato più prossime, entro un raggio massimo di ml 80 dall'edificio del quale sono pertinenze mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
 - nuova edificazione;
 - ridestinazione di rustici;
 - ridestinazione di edifici disabitati;
 - eventuale ampliamento;
 - demolizione e successiva costruzione.
3. Sono pertanto aboliti tutti i "box" in metallo o materiali vari e comunque tutti i piccoli volumi accessori destinati a garages e non contemplati nelle precedenti prescrizioni.
4. La nuova edificazione di garages deve rispondere al disegno progettuale qui di seguito riportato e definito sia sul piano dimensionale, sia sul piano tipologico; tale volume non è computato ai fini edificatori.


Costruzioni accessorie staccate

5. Ogni costruzione accessoria si adegua, secondo il parere della Commissione Edilizia, alle esigenze specifiche, alla particolare ubicazione, alla quantità ed alla morfologia della superficie disponibile ed ai rapporti con la viabilità pubblica, secondo gli schemi grafici allegati che, in quanto schemi, costituiscono un'indicazione della tipologia che si chiede di rispettare.
6. Eventuali aggregazioni dei tipi dovranno ricevere l'approvazione della Commissione Edilizia Comunale.
7. Tutte le strutture, singole o composte, unite o staccate dal fabbricato al servizio del quale vengono realizzate, salvo diritti di terzi potranno essere erette alla distanza stabilita dal Codice Civile.
8. Nel caso di realizzazione di 1 unica costruzione accessoria per alloggio sono ammesse variazioni delle dimensioni degli schemi grafici entro un massimo del 20% nel rispetto delle rimanenti caratteristiche tipologiche e delle prescrizioni di cui al presente articolo.



TIPO A, sc. 1:50
MINI - PORTA FRONTALE





TIPO 'B', sc. 1:50
MINI - PORTA LATERALE





- A STRUTTURA IN LEGNO - COPERTURA IN SCANDOLE DI LEGNO O LAMIERA TESTA DI MORO
- B PARETE IN LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO
- C BASE IN PIETRA O CALCESTRUZZO
- D INCASTELLATURA IN TRAVI SFGOLATE DI ABETE TRATTATO
- E PORTA INTELAIATA A LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO



TIPO "C", sc. 1:50
MAXI - PORTONCINO CARRABILE




TIPO "C/1", sc. 1:50
MAXI - PORTA E FINESTRA





- A STRUTTURA IN LEGNO - COPERTURA IN SCANDOLE DI LEGNO O LAMIERA TESTA DI MORO
- B PARETE IN LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO
- C BASE IN PIETRA O CALCESTRUZZO
- D INCASTELLATURA IN TRAVI SPICOLATE DI ABETE TRATTATO
- E PORTA INTELAIATA A LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO

TIPO "D" sc. 1:50
MODULARE COMPONIBILE




- A STRUTTURA IN LEGNO - COPERTURA IN SCANDOLE DI LEGNO O LAMIERA TESTA DI MORO
- B PARETE IN LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO
- C BASE IN PIETRA O CALCESTRUZZO
- D INCASTELLATURA IN TRAVI SINGOLATE DI ABETE TRATTATO
- E PORTA INTELAIATA A LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO



Variante al P.R.G.

TIPO "D" sc. 1:50
MODULARE COMPONIBILE



- A STRUTTURA IN LEGNO - COPERTURA IN SCANDOLE DI LEGNO O LAMIERA TESTA DI KORO
- B PARETE IN LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO
- C BASE IN PIETRA O CALCESTRUZZO
- D INCASTELLATURA IN TRAVI SQUOLATE DI ABETE TRATTATO
- E PORTA INTELAIATA A LARGHE DOGHE DI ABETE TRATTATO

Art. 32 - Sistemazione di volumi per necessità igieniche

1. Nei casi di comprovate necessità igieniche e statiche di fabbricati inadeguati ai bisogni essenziali del nucleo familiare, il Sindaco può approvare i lavori di ristrutturazione ed eventuale ampliamento fino ad un massimo del 10%, con un massimo di 150 mc per unità edilizia, del volume esistente in eccezione alle norme del presente Piano Regolatore Generale, purché gli interventi siano condotti nel rispetto e con adeguamento alle caratteristiche tipologiche del fabbricato principale e dell'edilizia del luogo.

Art. 33 - Caratteristiche degli interventi e tipologie edilizie

Nell'ambito delle previsioni del presente P.R.G., per gli interventi edilizi diretti e le previsioni progettuali degli Strumenti Urbanistici Attuativi valgono le seguenti definizioni:

1. Allineamenti a questo termine corrisponde la prescrizione anche in deroga alle normative di zona, di adeguare gli interventi esistenti, modifiche e le nuove costruzioni alla linea determinata dalle preesistenze o dai grafici di progetto.
2. Sagoma limite edifici a queste indicazioni corrispondono gli ingombri massimi ammissibili delle superfici coperte dei nuovi edifici e degli ampliamenti.
3. Progettazione unitaria per alcuni interventi, estesi a più edifici, quando non sia possibile la richiesta di concessione unitaria dovrà essere redatto un progetto di Piano Attuativo (secondo L.R. 61/85, art. 11), esteso all'intera zona, si potrà procedere nella realizzazione per stralci, o dal primo richiedente, se l'intervento globale riguarda ditte diverse.
4. Interventi coordinati edifici residenziali di tipo unifamiliare o bifamiliare indipendenti aventi elementi architettonici comuni (porticati, logge serramenti, coperture, garages, muri in pietra, ecc.) che ne definiscono una continuità formale anche non ripetitiva, ma interprete dell'ambiente e della tipologia prevalente della zona.
5. Consequente all'antica preesistenza gli edifici contrassegnati da questa indicazione dovranno avere rapporti specifici, previa analisi della preesistenza, con i manufatti e l'ambiente limitrofo. Le soluzioni architettoniche e tipologiche dovranno essere espresse sia in analogia con i riferimenti culturali presenti che con meditate e attente interpretazioni degli stessi.
6. Andamento falde del tetto a questo simbolo corrisponde la prescrizione di orientare le falde principali dei tetti in modo che le linee dei colmi abbiano la stessa direzione della indicazione grafica di piano. Su conforme parere della C.E. saranno ammesse variazioni qualora maggiormente rispettose e conseguenti alla situazione esistente nel contesto insediativo dell'intervento.
7. Zone di libertà visuale (con i visuali significativi) tali zone comprendenti la fascia di protezione in fregio alla viabilità principale e di distribuzione interna, particolari punti di vista di importanza panoramica, aree di rispetto intorno ai monumenti o insiemi ambientali, devono essere mantenute sgombre da costruzioni, recinzioni ed altre strutture a carattere sia stabile che provvisorio, come da alberature che limitino la visibilità.
È concessa l'eventuale sistemazione del terreno ove sia ritenuto necessario al fine di migliorare gli specifici scopi prefissati.
8. Percorsi pedonali, scalinate tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi dell'insediamento urbano. Dovranno, perciò, essere risolti dalle nuove progettazioni private e pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e, con dimensione adeguata al tipo di insediamenti che ne usufruiscono.
Sono ammessi percorsi coperti e in gallerie. Potranno essere usati materiali convenientemente idonei.
9. Piazze pedonali tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno perciò essere convenientemente pavimentali e attrezzati a seconda delle loro dimensioni. Potranno, altresì, in fase di definizione progettuale contestuale all'edificio, assumere forme diverse da quelle indicate, ferme restando le quantità previste; in caso che la progettazione venga eseguita dall'Amministrazione Comunale una quota potrà essere destinata a parcheggio regolamentato.

10. Piazze coperte tali spazi avranno le medesime caratteristiche di cui alla precedente definizione; saranno inoltre coperti anche con eventuali strutture mobili amovibili, tali da consentire l'uso periodico o stagionale.

Gli elementi di copertura non verranno computati né ai fini volumetrici né ai fini delle superfici coperte.

11. Portici e passaggi coperti la definizione di questi elementi che comprende tutti i passaggi coperti di qualsiasi tipo (gallerie, pensiline, ecc.), obbligatoriamente di uso pubblico, qualora non esista un preordinato disegno dell'Amministrazione, viene determinata in analogia alle forme preesistenti, o secondo accordi preventivi con l'Amministrazione stessa che provvederà a recepire le proposte e a codificarle per i futuri interventi a completamento.

Tali elementi non verranno computati ai fini delle volumetrie e, quando non esistono sovrastanti corpi chiusi, anche ai fini delle superfici coperte.

Tipologie edilizie

12. Unifamiliare edificio residenziale attrezzato ed organizzato per l'uso di una famiglia, indipendente dal numero dei suoi componenti, dall'aggruppamento e dislocazione dei vani, non contiguo ad altri edifici.
13. Bifamiliare edificio residenziale come alla definizione precedente contenente due alloggi che possono essere abbinati (con muro divisorio in comune ed alloggi separati ed indipendenti).
14. A schiera edificio residenziale per più famiglie, costituito da una fila o serie di alloggi separati ed indipendenti, ma affiancati l'un l'altro, avendo in comune a due a due un muro divisorio.
15. In linea, a cortina, a corte si ha quando l'edificazione si allinea senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo una strada pubblica, oppure una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto od a più lotti continui.
16. A blocco edificio plurifamiliare organizzato su più piani le cui dimensioni planimetriche prevalgono su quelle verticali.
17. A torre edificio multipiano a schema centrale, con due o più alloggi per piano, la cui dimensione verticale (altezza) prevale sulle dimensioni orizzontali.
18. Allineamenti, portici, percorsi e zone pedonali, possono essere considerati indicativi nelle zone di espansione sottoposte a Strumento Urbanistiche Attuativo, mentre sono vincolanti nelle zone ad intervento delizioso diretto e in tutte le zone di completamento in genere; le sagome limite e le tipologie sono vincolanti negli azionamenti di tipo "A" e sono indicative nei rimanenti azionamenti.

Art. 34 - Beni culturali ambientali

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio, esistente, per gli edifici identificati, classificati e schedati negli specifici elaborati del P.R.G. quali "beni culturali ambientali" saranno consentiti se finalizzati ad operazioni edilizio-architettoniche necessarie alla rivalutazione dell'edificio, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto della "lettura" delle forme, funzioni, sistemi originari: le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente, dei testi e delle eventuali iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di riprodurre le parti mancanti o degradate.

Art. 35 - Attuazione del P.R.G. Piani esecutivi

1. L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà per rilascio delle singole concessioni o mediante Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, per tutte le zone, indicate nelle tavole della zonizzazione del P.R.G.
2. Potrà essere richiesta dal Sindaco, sentita la C.E., la redazione di piani attuativi anche per le zone sprovviste di opere di urbanizzazione primaria, non espressamente indicate nelle tavole della zonizzazione. La delimitazione dell'estensione sarà approvata dal Consiglio Comunale e dovrà costituire un'area che presenti una unità minima organica nel tessuto urbano.

Art. 36 - Validità delle presenti norme

1. Con l'approvazione della presente normativa si dichiarano abrogate le norme relative al:
 - Programma di Fabbricazione del Comune di Cencenighe, vigente.
2. Restano vigenti per quanto non in contrasto con le presenti normative, le normative dei seguenti strumenti urbanistici:
 - Piano Particolareggiato del capoluogo, vigente
 - Piani Attuativi, vigenti.

Art. 37 - Poteri di deroga

1. Sono ammesse deroghe alla presente normativa del P.R.G. nei limiti stabiliti dall'art. 80 della Legge Regionale n. 61/85.

Art. 38 – P.I. / REPERTORI

2. ***Il P.I. prevede per ambiti ed edifici soggetti a particolari prescrizioni o deroghe dalla disciplina generale l'inserimento in appositi Repertori.***
3. ***Qualora non diversamente previsto le previsioni dei Repertori non sono soggette alla scadenza pluriennale del P.I.; per quanto non esplicitamente previsto nei singoli repertori valgono le disposizioni generali del P.I..***
4. ***I Repertori, di seguito elencati, si intendono allegati alle presenti Norme ed integrativi delle stesse.***


Repertorio "N" dei nuovi interventi

5. ***Il P.I. può prevedere la realizzazione di nuovi interventi a volumetria predefinita la cui previsione ha validità di 5 anni dall'approvazione della relativa variante al P.I.. Entro tale termine dovrà essere comunicato ufficialmente l'inizio lavori; in caso contrario la previsione di edificabilità dei lotti in oggetto decade e le eventuali imposte versate in relazione all'edificabilità dell'area non saranno rimborsate.***
6. ***Gli interventi di cui al presente articolo, con destinazione d'uso totale o parziale a prima casa di abitazione, sono subordinati a convenzionamento al fine di garantire la permanenza nel tempo delle destinazioni d'uso previste; le disposizioni generali della convenzione, ivi comprese le garanzie e le eventuali modalità perequative, saranno oggetto di apposito provvedimento amministrativo.***
7. ***Gli interventi di cui al presente articolo sono:***
 - ***individuati cartograficamente con apposita grafia sulle tavole 2 del P.I.;***
 - ***elencati, con le eventuali prescrizioni di dettaglio, in un apposito repertorio, denominato "Repertorio N".***

Schede puntuali (art. 9 L.R.61/85)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DEGLI EDIFICI

Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 10
8	313	<p>E' ammessa la ristrutturazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- con sopraelevazione del fabbricato fino ad un massimo di ml. 1,50 rispetto alla linea di colmo esistente;- limitatamente modifiche del sedime originale senza riduzione della distanza minima dalla viabilità principale e con distanza minima di ml 10 dagli edifici esistenti.- Gli interventi di cui al precedente punto dovranno avvenire nel rispetto della normativa del Codice Civile. <p>Nel caso di realizzazione di abbaini, il volume massimo ammesso rimarrà invariato e verrà conseguentemente ridotta la sopraelevazione.</p>



Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento puntuale nr. 11
11	91	E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile, previa verifica da parte dell'ULSS 1 delle caratteristiche di abitabilità dell'immobile.


Provincia di Belluno - Comune di Cencenighe Agordino Scheda "A"

Località:	Foch		
Foglio	11	Mappale	91
Classe di età:	1850-1910		
Classe tipologica:	rustico		
Tipo copertura:	due falde	Manto copertura:	lamiera
Condizioni:	discrete	Ristrutturazioni:	no
Destinazione d'uso:	annesso agricolo		
Utilizzo:	si		
Contesto ambientale:	strada-scoperto agricolo		
Numero Piani:	2		
Superficie:	26		
Volume mc:	145		



Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento puntuale nr. 4
6	322	<p>E' ammessa la ricostruzione del rudere esistente entro i limiti piano volumetrici massimi di cui alla relativa scheda puntuale.</p> <p>Materiali, colori, forature saranno conseguenti alla tipologia caratteristica del luogo e comunque nel rispetto delle prescrizioni ipologiche vigenti di cui all'art. 21 delle N.d.A.</p> <p>Le destinazioni d'uso ammesse sono a deposito, annesso agricolo, accessorio alla residenza.</p> <p>L'intervento è convenzionato per la cessione di una quota parte dell'area, come da scheda puntuale, ai fini dell'allargamento della viabilità comunale.</p> <p>Sono fatti salvi i diritti di terzi.</p>


Prescrizione/Intervento puntuale nr. 4




Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento puntuale nr. 5
8	326	E' ammessa la sopraelevazione del volume esistente entro il massimo ingombro previsto alla relativa scheda puntuale. Materiali, colori, forature saranno conseguenti all'edificio principale. Sono fatti salvi i diritti di terzi.


Prescrizione/Intervento puntuale nr. 5

STATO DI FATTO (scala 1 : 200)



-  edifici esistenti
-  edifici adiacenti

VARIANTE (scala 1 : 200)




-  edifici esistenti
-  edifici adiacenti
-  edifici in progetto


Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento puntuale nr. 9
9	152	Il nuovo intervento conseguente alla presente variante sarà convenzionato per la demolizione del volume accessorio adiacente già previsto con grado 6 del P.R.G. vigente. La superficie coperta massima del nuovo volume sarà di mq 450 ed il volume complessivo dell'ampliamento di mc 400, ivi compreso il recupero del volume in demolizione.

Prescrizione/Intervento puntuale nr. 9

STATO DI FATTO (scala 1 : 200)






VARIANTE (scala 1 : 200)




Prescrizione/Intervento puntuale nr. 22



STATO DI FATTO (scala 1 : 100)



-  edifici esistenti
-  edifici in progetto

VARIANTE (scala 1 : 100)




-  edifici esistenti
-  edifici in progetto

Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento puntuale nr. 25
17	317	E' ammessa l'edificazione di un nuovo volume entro i limiti piano volumetrici massimi di mq 110 di superficie coperta ed altezza massima si ml 6,50. Materiali, colori, forature saranno conseguenti alla tipologia caratteristica del luogo e comunque nel rispetto delle prescrizioni ipologiche vigenti di cui all'art. 21 delle N.d.A.


Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 26
8	209	E' ammessa la sopraelevazione del corpo laterale con destinazione residenziale o compatibile fino ad un massimo di ml 3,00 rispetto al fronte principale. Materiali, colori, forature saranno conseguenti all'edificio principale. Sono fatto salvi i diritti di terzi.

Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 26

STATO DI FATTO (scala 1.200)




VARIANTE (scala 1.200)



Foglio	Mapp.	Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 7
7	123	<p>E' ammessa la realizzazione di un volume seminterrato ad uso accessorio, da realizzare con paramento esterno in pietra a vista. Sono ammesse aperture unicamente sul lato corto prospettante l'abitazione oltre ad eventuali feritoie di aerazione.</p> <p>La soletta superiore potrà essere adibita a parcheggio privato e sarà convenientemente protetta da parapetto ligneo.</p> <p>L'intervento è subordinato al parere favorevole dell'Ente gestore della viabilità prospettante.</p>


Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 7

STATO DI FATTO (scala 1.200)



 edifici esistenti

VARIANTE (scala 1.200)



 edifici esistenti

 edifici in progetto

Prescrizione/Intervento Puntuale nr. 27

Comune di Cencenighe Agordino Schedatura edifici

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Località :	Balestrier	Scheda:	-
Foglio Catastale :	2 - sviluppo A	Mappale :	347
Sup. coperta mq :	9	Sup. rustica mq :	9
Volume totale mc:	32	Altezza:	3,5
Destinazione d'uso:	annesso agricolo	Tipologia:	rustico
Utilizzo:	utilizzato	Condizioni:	discrete
Strutture verticali:	pietrame/legno	Strutture orizzontali:	legno
Copertura:	lamiera	Contesto ambientale:	scoperto agricolo
Accessibilità:	strada	Servizi presenti:	-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



